

Decreto Legislativo 81/2008

"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

Il Dl. 81/2008 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

L'obiettivo è quello di dare attuazione all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.

Il testo, all'articolo 15, demanda fra l'altro al datore di lavoro:

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;

c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;

Nello stesso tempo, all'art. 20, coinvolge anche gli operatori/lavoratori nella gestione dei mezzi e nella migliore acquisizione della informazione e formazione elargita dal datore di lavoro, come:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

L'articolo 21 dello stesso Dl. 81/2008 estende la responsabilità di dotarsi di adeguata formazione incentrata sui rischi propri delle attività svolte anche ai lavoratori autonomi.

I rischi derivanti da un utilizzo **non occasionale** del mezzo aziendale o del proprio mezzo professionale rientrano nelle attività regolate dal testo del D.L. e quindi fanno parte delle mansioni soggette a interventi di informazione e formazione specifica.

Gli art. 36 e 37 sanciscono infatti che il datore di lavoro eroghi informazioni sui rischi a cui sono sottoposti i lavoratori e adeguata formazione finalizzata alla riduzione dei rischi e degli incidenti legati al proprio posto di lavoro.

Ricadono in questa casistica i lavoratori dipendenti o autonomi che fanno uso continuato dell'automezzo aziendale tanto da poter assimilare l'automezzo aziendale in tutto o in parte al proprio luogo di lavoro.

L'azienda che gestisce una flotta di auto (propria o a noleggio) e che richiede a propri collaboratori l'utilizzo continuato dell'automezzo ai fini professionali, non può limitarsi alla semplice verifica della validità della patente di guida, ma ha una serie di motivazioni per adottare una specifica attività di formazione sia per la tutela delle risorse umane, sia per ridurre i costi di riparazione, di carrozzeria e di carburante, ma anche per poter dimostrare, nel caso fosse necessario, di aver attivato tutte le iniziative possibili (e richieste dal D.l. 81/2008) per la salvaguardia della sicurezza e della salute dei propri collaboratori sul luogo di lavoro.